



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE

CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE

SOMMARIO

PARTE PRIMA definizione tecnica ed economica dell'appalto

- art. 1. Oggetto, importo, durata dell'appalto e procedura di aggiudicazione
- art. 2. Descrizione del servizio ed oneri ed obblighi a carico del concessionario
- art. 3. Canone di concessione che il Concessionario deve corrispondere al Comune
- art. 4. Consegna del servizio
- art. 5. Osservanza delle leggi e norme
- art. 6. Cauzione definitiva e polizza assicurativa
- art. 7. Penali
- art. 8. Risoluzione del contratto per inadempimento
- art. 9. Definizione delle controversie
- art. 10. Cooperazione
- art. 11. Ispezioni
- art. 12. Obblighi del Concessionario in relazione alla tracciabilità
- art. 13. Trattamento dei dati personali
- art. 14. Condizioni generali
- art. 15. Spese contrattuali
- art. 16. Disposizioni normative
- art. 17. Norma finale

PARTE SECONDA requisiti dei materiali e dei mezzi

- art. 18. Caratteristiche tecniche degli impianti
- art. 19. Caratteristiche delle lampade al LED
- art. 20. Mezzi, attrezzature e materiali

PARTE TERZA allegati

- Tariffe in vigore approvate con D.G.M. del
- Documentazione Tecnica



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

PARTE PRIMA definizione tecnica ed economica dell'appalto

ART. 1 OGGETTO, IMPORTO, DURATA DELL'APPALTO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio offerto in concessione ha per oggetto l'esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici per illuminazione votiva nel cimitero del Comune di Camerano, la relativa gestione amministrativa e contabile del servizio, i rapporti con l'utenza privata, la fatturazione e la riscossione dei corrispettivi sulla base di tariffe predeterminate, la fornitura dell'energia elettrica, nonché le relative verifiche periodiche da parte degli organi di controllo

Il numero di lampade votive attive alla data del 20.09.2017 è di n. 2022

La media degli allacci dell'ultimo triennio è di n. 35 lampade per ogni anno mentre la media dei distacchi è di n. 15 per ogni anno.

Considerato che tra il 2020 ed il 2023 andranno a scadere circa 270 concessioni di loculi cimiteriali, non conoscendo quante delle concessioni in scadenza saranno oggetto di rinnovo, si ritiene, anche sulla base dei dati di cui sopra, considerare un numero di utenze attive per tutta la durata del contratto di circa n. 2030 per un valore contrattuale pari ad € 170.520,00 + I.V.A. (n. punti luce 2030 x € 14,00 tariffa annua x n. 6 anni)

Mentre per quanto riguarda gli allacci, sulla base della media del triennio di cui sopra, si ritiene che il valore contrattuale sia di € 2.310,00 + I.V.A. (n. 35 allacci x € 11,00 tariffa allaccio loculo x n. 6 anni); si fa presente che nessun valore è stato attribuito per gli allacci alle tombe in quanto la media degli allacci effettuati nell'ultimo triennio è stata solamente di n. 1,3 allacci all'anno; pertanto il valore presumibile della concessione per sei anni è di € 172.830,00 + I.V.A. comprensivo di € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a compartecipazione

La concessione avrà la durata di anni 6 (sei) con decorrenza 01.01.2018

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di proroga del contratto per un periodo non superiore a sei mesi. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente - Articolo 106 comma 11 D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di effettuare la consegna del servizio sotto riserva di legge; in tal caso la concessione decorrerà a tutti gli effetti dalla data di consegna.

La concessione del servizio verrà aggiudicata tramite procedura aperta sensi dell'art. 36 e dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da aggiudicare con procedura aperta con il criterio del prezzo più alto, ossia come percentuale più alta sugli incassi da corrispondere al Comune ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate;

ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ED ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

I servizi e le opere a carico del concessionario, possono riassumersi come di seguito indicato:

- gestione amministrativa e contabile del servizio;
- stipula di tutti i contratti con gli utenti e riscossione dei canoni dagli utenti. I pagamenti delle tariffe di abbonamento e di allacciamento al servizio potranno essere effettuati



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

dall'utente sia presso l'Ufficio del Concessionario attraverso incaricati del concessionario che rilasceranno immediata quietanza nel rispetto delle norme civilistiche e fiscali, sia attraverso versamento in un apposito conto corrente postale, intestato espressamente al Concessionario;

- predisposizione per gli utenti di appositi bollettini di conto corrente postale che dovranno riportare la causale del pagamento, e l'articolazione della somma pagata in canone di abbonamento ed I.V.A.;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti elettrici e di illuminazione votiva presenti e futuri in conformità del D.M.37/2008;
- manutenzione completa e sostituzione, quando si rende necessario per il ripristino del funzionamento del corpo illuminante nei casi di usura e naturale deterioramento, di tutto quanto risulta installato nelle singole derivazioni, fino al portalampada ed alla lampada, indipendentemente dalla frequenza delle fulminazioni, rotture, furti, e del loro numero; i materiali dovranno essere delle migliori qualità in commercio e le lampade a led; dovranno essere delle medesime caratteristiche di quelle già esistenti minimo 4 led
- esecuzione degli allacciamenti richiesti dai privati alle condizioni previste dal presente capitolato; detti impianti devono essere comunque eseguiti nell'osservanza delle norme C.E.I.;
- fornitura e posa in opera della lampada elettrica, per i nuovi allacciamenti, del tipo a LED con le medesime caratteristiche previste nel presente capitolato;
- garanzie di immissione di corrente nell'impianto per tutte le 24 ore della giornata, salvo i casi di forza maggiore da constatarsi e riconoscersi dal Comune;
- manutenzione da parte del Concessionario, finalizzata all'accertamento di efficienza dell'impianto con conseguenti interventi urgenti atti ad assicurare la funzionalità ed ogni altro intervento utile per garantire la pubblica incolumità;
- manutenzione e sostituzione, in caso di deterioramento, o danneggiamento per fatti o circostanze non imputabili alla normale usura, di corpi illuminanti e di ogni componente degli impianti a partire dal punto di alimentazione ENEL;
- accertamento periodico del perfetto funzionamento di tutte le parti dell'impianto;
- mantenimento in ottime condizioni di tutte le apparecchiature elettriche e meccaniche, di tutti i manufatti, i pannelli, gli armadi, i quadri;
- manutenzione degli apparecchi da quadro: interruttori differenziali magneto termici, commutatori, amperometri, teleruttori, interruttori, automatici, orologi, fotocellule
- riparazione di cassette, morsettiere di derivazione, pozzetti, porta lampade, chiusini, cavi di alimentazione; qualora non siano riparabili dovranno essere sostituiti a cura del Concessionario con materiale di ottima qualità;
- pulizia periodica degli accessi delle cabine ove sono posti i quadri di comando e di controllo, verniciatura dei cancelli ed eventuali armadi di metallo per custodie di apparecchiature;
- riparazione, con massima sollecitudine, di ogni guasto che impedisca il regolare funzionamento dei centri luminosi e che possa provocare dispersioni di energia;



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

- ricognizione mensile sull'intero impianto;
- all'atto delle visite ispettive per gli impianti di messa a terra il Concessionario, come unico responsabile dell'impianto, dovrà assicurare la periodicità ai sensi di legge delle visite stesse, e dovrà eseguire, a propria cura e spese, le eventuali modifiche o lavori che venissero prescritti al fine di garantire la massima sicurezza dell'intera impiantistica;
- smaltimento in discariche, nei termini di legge, dei materiali che possono costituire rifiuti speciali;
- provvedere agli spostamenti provvisori o definitivi di lampade, sostegni, linee, che si rendessero necessari per la costruzione di nuovi loculi o cappelle, per le riparazioni o tinteggiature di quelle esistenti, per le ripuliture di facciate, per le sopraelevazioni;
- Sono ad esclusivo carico del Concessionario tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, per il ripristino delle opere murarie dopo gli interventi elettrici effettuati, ed in particolare l'esecuzione dei lavori da muratore, marmista, scalpellino, verniciatore, pittore, ecc. e quant'altro necessario a ripristinare a perfetta regola d'arte quanto potrà risultare manomesso in conseguenza delle lavorazioni effettuate.

L'esecuzione di tutti i lavori dovrà essere condotta con la massima precisione, conformemente alle prescrizioni, nonché alle disposizioni che, all'atto pratico, volta per volta, verranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Concessionario, entro dodici mesi dalla data di consegna del servizio, deve fornire all'Amministrazione Comunale l'anagrafica informatizzata (in formato xls) delle lampade installate, indicando per ciascuna di esse almeno le seguenti informazioni:

- il nominativo del contraente con il relativo codice progressivo;
- l'indirizzo del contraente;
- il recapito telefonico del contraente;
- il/i numero/i di lampade intestate al contraente;
- il/i nominativo/i del/i defunto/i relativo/i al contraente;
- il numero e la posizione del loculo

Nello stesso modo e con periodicità annuale, dovrà fornire l'anagrafica aggiornata che comprenderà i nuovi punti luce attivati nonché quelli eventualmente disattivati.

Il Comune metterà a disposizione del concessionario l'anagrafica cartacea in suo possesso aggiornata al 31.12.2017.

Il Concessionario è obbligato a richiedere l'intestazione dell'utenza elettrica e a sottoscrivere il relativo contratto. L'onere di pagamento della fornitura di energia elettrica è a completo carico del concessionario del servizio. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti tra il Concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica, come anche ai rapporti tra la ditta concessionaria e il personale dipendente.

Il Comune rimane altresì estraneo ai rapporti tra il Concessionario e la società già detentrica del servizio per ogni e qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere, ritenendosi fin d'ora il Comune medesimo manlevato da qualsivoglia richiesta di risarcimento/indennizzo.

Il Comune metterà a disposizione del concorrente un cd con la planimetria in formato dwg del Cimitero Comunale. Tali documenti dovranno essere opportunamente verificati ed aggiornati.



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

La piena proprietà degli impianti esistenti alla data di inizio della concessione è del Comune di Camerano, e tale rimane fino al termine della concessione. Alla scadenza della concessione tutti gli impianti in ogni loro componente (cavi, trasformatori, centraline, lampade, portalampade, apparecchiature di controllo, ecc...) realizzati o modificati dal Concessionario, saranno trasferiti gratuitamente in proprietà del Comune, senza alcun onere accessorio e/o riscatto a carico di quest'ultimo. Al termine della concessione, fra apposito personale incaricato del Comune e il concessionario, sarà redatto, in contraddittorio, un verbale di consistenza e presa in carico di tutti gli impianti di illuminazione votiva esistenti nei cimiteri.

Le spese per il personale saranno a completo carico del Concessionario con esonero per il Comune da qualsiasi onere al riguardo.

Il Concessionario si obbliga ad osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti e le imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, vigenti per il tempo e nelle località in cui si svolge la concessione, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi nazionali e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se il Concessionario non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso d'inosservanza degli obblighi predetti, accertata dall'autorità comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'impresa riconosce la facoltà dell'Amministrazione di provvedere in via sostitutiva avvalendosi della cauzione. Il Concessionario non potrà opporre eccezioni al Comune né avere titolo a risarcimento di danni.

Il Concessionario ha facoltà di organizzare tempi e modi di espletamento dei servizi secondo criteri di opportunità e convenienza. L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni modo, il diritto di stabilire l'esecuzione di determinati lavori o servizi entro un congruo termine perentorio che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze collegate al buono e corretto funzionamento del servizio, senza che per ciò il Concessionario possa accampare diritti, pretese, rimborsi o indennizzi di sorta.

Il Concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione ed il regolare funzionamento degli impianti e delle lampade votive. In caso di avarie, anche dovute a cause di forza maggiore e non imputabili al Concessionario, questi è obbligato a provvedere, a sue spese e cura, alle riparazioni ed al ripristino del funzionamento di ogni impianto votivo, non oltre il quindicesimo giorno dal verificarsi dell'avaria o del guasto. Le lampadine non funzionanti devono essere immediatamente sostituite a cura e spese del Concessionario e, comunque, non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla segnalazione dello spegnimento. Gli allacciamenti di nuove utenze debbono essere effettuati entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di avvenuto versamento della relativa tariffa.

Ogni guasto recato in occasione dell'esecuzione di installazione degli impianti, o di riparazione degli stessi, ai manufatti cimiteriali ed in genere a quanto di proprietà Comunale e privata, dovrà essere riparato a spese e cura del concessionario nei tempi più rapidi e, comunque, non oltre il termine stabilito caso per caso dall'Amministrazione Comunale. In caso di mancato adempimento da parte del Concessionario, si provvederà d'ufficio ai ripristini e alle riparazioni necessarie, con rivalsa sul medesimo dell'ammontare della spesa sostenuta dall'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

mediante il trattenimento della quota corrispondente sulla cauzione versata al Comune ai sensi dell'art. 6 del presente capitolato.

Allo scadere del contratto, il Concessionario dovrà riconsegnare gli impianti avuti in consegna all'inizio e durante l'appalto, in perfetto stato di manutenzione e conservazione.

Sei mesi prima della riconsegna, verrà eseguita dall'Ufficio Tecnico Comunale, in contraddittorio con il Concessionario una visita di verifica a tutti gli impianti per riscontrare il loro stato di manutenzione. Il Concessionario sarà tenuto, senza pretesa di alcun compenso, ad eliminare, prima della riconsegna, le eventuali deficienze o mancanze che venissero riscontrate.

Il Concessionario inoltre, dovrà fornire l'elenco aggiornato degli utenti in formato cartaceo e xls. A tal fine sono a carico del concessionario tutti gli obblighi correlati al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003

ART. 3 - CANONE DI CONCESSIONE CHE IL CONCESSIONARIO DEVE CORRISPONDERE AL COMUNE

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune un aggio annuo pari al% (percentuale offerta in sede di gara) sugli importi provenienti dalle tariffe - relativamente agli utenti attivi - dovute a titolo di canone annuo e di primo allaccio per il servizio sui loculi e sulle tombe. L'importo minimo della percentuale da offrire è del 50%.

A maggior completezza si riportano di seguito le tariffe approvate con Delibera di Giunta Comunale N. 127 del 10.10.2017 in vigore per tutta la durata del contratto

<i>tipologia tariffa</i>	<i>importo</i>
<i>ALLACCIO LAMPADE LOCULI</i>	€ 11,00
<i>ALLACCIO LAMPADE TOMBE</i>	€ 26,00
<i>CANONE ANNUO</i>	€ 14,00

Le tariffe, al netto dell'IVA, si intendono comprensive di ogni spesa o imposta o costo di spedizione a mezzo posta, fatta eccezione per le spese per il pagamento tramite bollettino postale o altro.

Il Concessionario per la gestione del servizio dovrà corrispondere a favore del Comune di Camerano, entro 30 giorni dalla data della fattura che sarà emessa il 31 ottobre di ogni anno, un canone di concessione pari alla percentuale offerta in sede di gara sugli importi provenienti dalle tariffe - relativamente agli utenti attivi - dovute a titolo di canone annuo e di primo allaccio per il servizio sui loculi e sulle tombe.

Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato nei termini sopra fissati, il Comune, trascorsi i tempi indicati all'art. 7 del presente capitolato, applicherà la penale nella misura indicata nel medesimo articolo.

Qualora la concessione del servizio in oggetto non dovesse decorrere dal 01.01.2018 per motivi inerenti le procedure di aggiudicazione, si procederà per il primo anno di gestione come segue:

Si stabilisce che, per il primo anno di servizio, la riscossione verrà effettuata dal vecchio Concessionario e quest'ultimo provvederà a remunerare l'aggiudicatario, con le modalità concordate dall'Amministrazione Comunale, in seguito alla stipula del contratto d'appalto. Si



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

precisa, inoltre relativamente al primo anno di servizio, nel caso in cui l'aggiudicatario, dovesse gestire il servizio solo per alcuni mesi e non per la totalità dell'anno solare che egli avrà diritto ad un compenso determinato col sistema pro-die. Pertanto, a fronte di una gestione del servizio prestato per n... mesi, il gestore percepirà n/12 della sua quota dei ricavi. Ove il periodo di gestione corrispondesse ad una frazione di mese, si procederà, come detto, con il sistema pro-die. Il compenso a favore del Concessionario, derivante dal verbale di aggiudicazione di gara, rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno dalla data di consegna del servizio, dopodiché verrà aggiornato annualmente in base all'100% della variazione dell'indice ISTAT "costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati" (indice FOI).

ART. 4 – CONSEGNA DEL SERVIZIO

La consegna del servizio, che potrà avvenire anche sotto le riserve di legge, avrà luogo con almeno quindici giorni di preavviso.

All'atto della consegna il Concessionario dovrà fornire una scheda aziendale, che dovrà essere aggiornata per qualsiasi variazione, nella quale dovrà essere tra l'altro precisato:

- i nominativi dei dipendenti che saranno utilizzati nella squadra operativa;
- l'elenco dei mezzi e delle attrezzature di cui dispone per l'esecuzione del servizio.

Il concessionario dovrà apporre all'ingresso del cimitero e dei quadri generali di zona i dati dell'impresa concessionaria, i recapiti telefonici e gli orari di apertura al pubblico del proprio ufficio.

La mancata disponibilità di quanto sopra citato sarà considerata, dall'Amministrazione Comunale, come rinuncia del Concessionario alla concessione. Conseguentemente verrà applicato nei confronti del Concessionario quanto previsto dall'art. 7 del presente capitolato.

Il Concessionario prenderà in consegna gli impianti nello stato di fatto esistenti, senza alcuna eccezione, impegnandosi ad eseguire tutti gli interventi necessari ed indispensabili per eliminare inconvenienti nel funzionamento e ad effettuare tutti gli accertamenti finalizzati alla individuazione di migliorie da apportare.

Eventuali interventi migliorativi segnalati dal Concessionario e riconosciuti validi dall'Amministrazione dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzati.

Alla consegna degli impianti il Concessionario, in contraddittorio con l'Ufficio Tecnico Comunale, compilerà un verbale di consistenza degli impianti esistenti.

ART. 5 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E NORME

Il Concessionario dovrà, a sua cura e spese, osservare tutte le disposizioni delle vigenti leggi e normative e di quelle che, durante i tempi della concessione, verranno emanate.

Il Concessionario dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008). In relazione a ciò il Concessionario sarà obbligato ad adottare, in sede d'esecuzione del servizio, i Piani Operativi di Sicurezza ed i Piani Sostitutivi di Sicurezza, predisposti in conformità al disposto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di cui ha obbligo e di presentarne una copia presso l'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

Il Concessionario dovrà inoltre essere in regola con le vigenti prescrizioni legislative in materia di assunzione di personale, in particolare per quanto concerne il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il Concessionario dovrà pertanto comunicare, non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.

Il Concessionario non potrà cedere in tutto o in parte la concessione del servizio ad altro soggetto senza previa autorizzazione di sub appalto nei limiti di legge, da richiedersi in sede di presentazione di offerta.

L'inadempienza di questa prescrizione sarà motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dei danni subiti dal Comune

Art. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

il Concessionario dovrà costituire cauzione definitiva di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, con le modalità indicate all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge,

Il Comune è autorizzato dal Concessionario, con la stipula della concessione, a rivalersi, per l'intero od in parte, sulla somma depositata come cauzione definitiva acquisendo direttamente penalità, rimborsi e ristori previsti nel presente capitolato. Il Concessionario è obbligato a reintegrare entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuta rivalsa, l'ammontare della misura della cauzione fissata al primo comma, provvedendo a consegnare una nuova fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

La cauzione definitiva dovrà mantenere la sua efficacia sei mesi oltre la scadenza naturale del periodo contrattuale. La stessa sarà liberata nel momento in cui il Concessionario avrà dimostrato il completo adempimento degli obblighi contrattuali o l'estinzione di ogni ragione di credito nei suoi confronti e sempre che non sussistano motivi di contestazione o contenzioso pendente.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il Concessionario è altresì obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto e per l'intero periodo della concessione, per qualsiasi danno che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione a persone e cose, polizza assicurativa aziendale R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) con massimale di € 3.000.000,00.

ART. 7 - PENALI

In caso di inadempienze agli obblighi contenuti nel presente capitolato il Concessionario incorrerà in penali come di seguito specificate:

1. nel caso di mancato rispetto dei termini e delle richieste di cui all'art. 4 del presente capitolato, il Concessionario dovrà versare € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento delle predette inadempienze;
2. per ogni utente, in regola con i pagamenti, che non ottenga l'allacciamento entro i termini di cui all'art. 2 del presente capitolato, il Concessionario dovrà versare € 25,00 (Euro venticinque/00) per ogni settimana di ritardo;



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

3. per ogni lampadina spenta e non riattivata entro i termini di cui all'art. 2 del presente capitolato, il Concessionario dovrà versare € 5,00 (Euro cinque/00) per ogni settimana di mancata riattivazione;
4. nel caso di interruzione della corrente elettrica, che si dovesse verificare in maniera continuativa oltre la durata delle 48 ore, il Concessionario dovrà versare € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di mancata riattivazione.
5. per la mancata presentazione dell'anagrafica informatizzata iniziale o dei resoconti annuali della stessa di cui all'art.2, il Concessionario dovrà versare € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni mese di ritardo;
6. nel caso di ritardo nel versamento della percentuale spettante all'Amministrazione oltre i termini di cui all'art. 3 del presente capitolato, il Concessionario dovrà versare € 500,00 (Euro millecinquecento/00) per ogni mese di ritardo.

Il corrispettivo delle penali suddette verrà versato alla Tesoreria Comunale.

Nel caso di recidività delle inadempienze, la penale verrà raddoppiata ed è facoltà dell'Amministrazione rescindere il contratto.

ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Il reiterato inadempimento del Concessionario anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente capitolato, potrà comportare la risoluzione del contratto di Concessione. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- arbitrario abbandono dei servizi oggetto della Concessione;
- in caso di scioglimento o cessazione della ditta Concessionaria o quando questa fosse dichiarata fallita;
- mancato pagamento del canone a favore del Comune, trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza stabilita;
- non reintegrazione della cauzione a seguito dell'incameramento parziale della cauzione in applicazione del presente capitolato;
- grave e ripetuta inadempienza nelle attività e lavori di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti;
- esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel presente capitolato;
- in caso di cessione o sub-cessione di contratto non autorizzato dal Comune;
- nei casi in cui il servizio risulti eseguito in maniera non soddisfacente con contestazione scritta da parte del Comune di Camerano di n. 3 inadempienze consecutive, accertate nel periodo di tre mesi.

ART. 9 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del contratto di concessione, limitatamente ai rapporti tra Concessionario e Comune, anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione, saranno risolte in via amministrativa. Nel caso non si addivenisse alla



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

composizione delle controversie, ogni ulteriore provvedimento sarà demandato alle decisioni del Giudice Ordinario.

Sulle controversie tra Comune e Concessionario si rinvia a quanto stabilisce il D. Lgs. n. 50/2016.

Il foro territoriale competente sarà quello di Ancona. È escluso l'arbitrato.

ART. 10 - COOPERAZIONE

È fatto obbligo al Concessionario di segnalare all'Amministrazione Comunale quelle circostanze e quei fatti che possano impedire il regolare adempimento delle prestazioni previste nel presente Capitolato e nel Contratto di Appalto.

ART. 11- ISPEZIONI

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e/o ispezioni agli impianti e a tutta la documentazione riguardante la gestione del servizio.

ART. 12 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO IN RELAZIONE ALLA TRACCIABILITA'

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e si obbliga ad indicare negli strumenti di pagamento, relativi ad ogni transazione, il codice identificativo di gara che identifica la concessione.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

I dati personali relativi agli utenti del servizio di illuminazione votiva potranno essere oggetto di trattamento informatico o manuale sia da parte dell'Amministrazione Comunale che dal Concessionario, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli fini inerenti al contratto di concessione del servizio.

ART. 14– CONDIZIONI GENERALI

Con l'esecuzione del servizio oggetto del contratto e delle condizioni contenute nel presente capitolato, il Concessionario si assume l'onere:

- di aver piena conoscenza della tipologia degli interventi e delle prestazioni da eseguire e dello stato degli impianti;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscano sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli, dei trasporti e della sicurezza;
- di non poter eccepire la mancata conoscenza degli elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto;



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

di possedere le condizioni ed i mezzi necessari a procedere all'esecuzione ottimale del servizio.

ART. 15 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di stipula del contratto, come pure quelle di bollo, di registro e delle copie occorrenti, presenti e future, inerenti alla presente concessione, sono ad esclusivo carico del Concessionario.

ART. 16 – DISPOSIZIONI NORMATIVE

Lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato è regolato oltre che dai precedenti articoli, dal D.lgs. 50/2016, dal DPR 207/2010, dal D.lgs. 81/2008, dal D.M. 37/2008, Norme CEE-UNI, Direttive comunitarie, nonché dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari specifiche in materia.

ART. 17 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

PARTE SECONDA requisiti dei materiali e dei mezzi

ART. 18 – CARATTERISTICI CHE DEGLI IMPIANTI

Le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti sono le seguenti e consistono nella presenza di:

- cabine di comando e controllo;
- linee di alimentazione per i diversi trasformatori di sicurezza di zona, protetti con interruttori magnetotermici differenziali;
- trasformatori da Volt 220/24 della potenzialità di KVA 1/3 circa;
- tensione massima di esercizio delle diramazioni per i singoli loculi, cappelle e monumenti Volt 24;
- trasformatori di sicurezza di zona installati in apposite nicchie o cassette in vetroresina areate, munite di lucchetto e cartello segnaletico di pericolo;
- linee principali a 220 Volt in cavo butile con grado di isolamento a 4000 Volt con sezione minima 6 mmq, protetto entro tubazioni in PVC da mm 65/80/100, rinfiancate con calcestruzzo cementizio, poste alla profondità di 50 cm circa;
- conduttori di protezione da 16 mmq con picchetto zincato a croce in corrispondenza dei trasformatori di zona;
- linee con cavi a marchio di qualità protetti da interruttori automatici magnetotermici di adeguata portata;
- circuiti atti a contenere la caduta di tensione nei limiti del 3-4%;
- trasformatori con carico massimo del 70% rispetto alla loro portata;
- prese di lavoro da 10 A + T + fusibile in corrispondenza di ogni cassetta di zona;
- scaricatori di sovratensione a livello dei trasformatori di tensione.

L'autorizzazione ad eseguire linee in vista potrà essere concesso dal Comune solo in via del tutto eccezionale secondo le modalità fissate dall'Ufficio Tecnico Comunale. Le murature a contatto dei feretri non dovranno essere in alcun modo essere attraversate dagli impianti.

Art. 19 – CARATTERISTICHE DELLE LAMPADE AL LED

Le lampade al LED per applicazioni votive dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- presenza minimo 4 LED;
- ispezionabilità per consentire le riparazioni;
- circuito elettronico di comando costituito da componenti robusti (non circuiti integrati) facilmente reperibili sul mercato;
- contenitore costituito da base in materiale plastico bianco e corpo rifrangente in materiale plastico trasparente antinvecchiamento;
- elemento illuminante LED, **minimo 4**, ad alta efficienza;
- tensione di alimentazione 12/24 V (ac/dc)
- protezione alle sovratensioni: sovratensioni costanti fino a 40% della tensione di alimentazione a 25° C, spike fino a 300 V di picco;
- corrente assorbita: 21 mA;



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

potenza assorbita: 504 mW;

- attacco a vite E14 o comunque compatibile con quello esistente;
- temperature di funzionamento: da -18°C a +80°C;
- intensità luminosa emessa: 24 Cd, in cono di 30°;
- decadimento luminosità: 4% ogni 60.000 ore di funzionamento
- efficacia luminosa: 500lm/W per ciascun LED
- colore fascio luminoso: ambra, o chiaro lunghezza d'onda tipica $\lambda=592\text{nm}$, a discrezione dell'Amministrazione

ART. 20 – MEZZI, ATTREZZATURA E MATERIALI

Il Concessionario, per l'espletamento dei servizi, potrà usare i mezzi e le attrezzature che ritiene idonei e convenienti, purché rispondano ai requisiti di legge, per tutte le operazioni che formano l'oggetto del presente contratto meglio specificate nel precedente art. 2. L'Ente appaltante non metterà a disposizione del Concessionario alcun tipo di attrezzatura.

Il Concessionario dovrà essere provvisto del necessario materiale per il regolare svolgimento del servizio: lampade, cassette di derivazione, trasformatori di sicurezza, interruttori, conduttori, apparati di servizio ecc...

PARTE TERZA

allegati

Tariffe in vigore approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 10.10.2017

Documentazione tecnica